



Comune di San Donaci

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28/06/2022

OGGETTO: Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone “mercati” (Canone Unico). Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori – Anno 2022 –

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di GIUGNO alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

Fatto l'appello risultano:	Presente	Assente
1 Angelo Marasco	Si	
2 Marco Lolli	Si	
3 Valentina Fina		Si
4 Mariangela Presta	Si	
5 Teresa Donateo	Si	
6 Maria Elena Mauro	Si	
7 Gianluca Zurlo	Si	
8 Mario Zezza	Si	
9 Emanuele Francesco Rizzo	Si	
10 Antonella Vincenti	Si	
11 Maurizio Greco	Si	
12 Barbara Gioffreda		Si
13 Dolores Bardicchia		Si

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Maria Elena MAURO nella sua qualità di IL PRESIDENTE. Partecipa Segretario Comunale Giorgia VADACCA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente passa la parola all'Assessore Francesco Taurino che illustra la presente proposta iscritta all'ordine del giorno.

Terminata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene nella discussione il Consigliere Antonella Vincenti, successivamente per replica il Sindaco a cui segue nuovamente l'intervento del Consigliere Antonella Vincenti. Che dichiara il voto contrario del PD.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Marco Lolli, Mariangela Presta e Maurizio Greco, tutti riportati nei verbali di stenotipia allegati al presente atto.

Non essendovi altri interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;
- il comma 837 “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;
- il comma 838 “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di

cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- il comma 826 e il comma 827 che disciplinano rispettivamente, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- il comma 841 e il comma 842 che disciplinano rispettivamente, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Dato atto che l'Ufficio Tributi di questo Comune ha predisposto un Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (in breve Regolamento sul Canone Unico) approvato in Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2021 con Deliberazione n. 11;

Ritenuto necessario, conseguentemente all'avvenuta approvazione del suddetto Regolamento, procedere anche per l'anno 2022, come fatto per l'anno 2021, alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico, così come riportati nei prospetti di cui ai seguenti allegati (N. B. l'Allegato A riguarda la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici che il nostro Regolamento riduce in un'unica categoria di strade) :

- Allegato B - Tariffe pubblicità;
- Allegato C - Tariffe occupazioni suolo pubblico;
- Allegato D - Tariffe aree mercatali;

che formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Dato atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla suddetta Deliberazione, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, salvo eventuali esenzioni/riduzioni che possono essere previste dal legislatore nazionale a causa del COVID-19;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal*

1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali sia differito al 31 maggio 2022;

Atteso che il suddetto termine è stato prorogato al 30 giugno 2022 giusta Delibera della conferenza Stato Città riunitasi in seduta straordinaria il 31/05/2022;

Richiamati inoltre :

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;*
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.e i;

Acquisiti I pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000;

A seguito di votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI	10	ASSENTI	3 (Valentina Fina, Barbara Gioffreda, Dolores Bardicchia)
FAVOREVOLI	7		
CONTRARI			3 (Antonella Vincenti, Maurizio Greco, Marco Lolli)
ASTENUTI	////		

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2022, le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori riportati nei seguenti punti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato B - Tariffe pubblicità;
- Allegato C - Tariffe occupazioni suolo pubblico;
- Allegato D - Tariffe aree mercatali;

2. **di tenere conto**, in fase di bollettazione, dell'applicazione, in ogni sua parte, del Regolamento sul Canone Unico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2021;

3. **di nominare** Responsabile del Procedimento Amministrativo l'Ing. Mauro Solazzo, Responsabile del IV° Settore;

4. **di procedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, della presente deliberazione;

5. **di dichiarare** il quadro tariffario e il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267 a seguito di separata votazione che riporta il seguente esito:.

PRESENTI	10	ASSENTI	3 (Valentina Fina, Barbara Gioffreda, Dolores Bardicchia)
FAVOREVOLI	7		
CONTRARI			3 (Antonella Vincenti, Maurizio Greco, Marco Lolli)
ASTENUTI	////		

COPIA

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Giorgia VADACCA

IL PRESIDENTE
F.to Maria Elena MAURO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Donaci
15/06/2022

Il Responsabile del Servizio
(F.to Ing. Solazzo Mauro)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Donaci
16/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Fabio ATTANASI)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Donaci, li 18/07/2022

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgia VADACCA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 844

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 18/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgia VADACCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto: é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 18/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Giorgia VADACCA
